



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 - art. 49, comma 1, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007;

VISTA la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013;

VISTO il Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE, come modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n.15;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento;

VISTA l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento della qualifica professionale per l'insegnamento acquisita in GIAPPONE, paese non comunitario, dalla sig.ra **Noriko TORII**;

VISTA la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206/2007, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

VISTA, in particolare, la Dichiarazione di valore in loco, rilasciata dall'Ambasciata d'Italia in Tokyo (GIAPPONE) in data 24/08/2020, nella quale si dichiara che il titolo indicato nel dispositivo è condizione necessaria, ma non sufficiente, per l'esercizio della professione di "insegnante", essendo a tale fine obbligatori il superamento dell'esame di stato e l'immatricolazione all'albo degli Insegnanti di prima categoria;

VISTO il "Certificato del conferimento del diploma di abilitazione all'insegnamento per la Scuola Media Superiore", rilasciato dal Consiglio Scolastico del Governo Metropolitano di Tokyo (Giappone), attestante il superamento dell'esame di stato;

VERIFICATO che il titolo indicato nel dispositivo autorizza all'insegnamento di Musica/Canto nelle Scuole Medie Superiori e che l'immatricolazione all'albo degli Insegnanti di prima categoria è avvenuta in data 31 marzo 1993;

VISTO l'art. 7 e successive modifiche del già citato decreto legislativo n. 206/2007, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

VISTA la circolare ministeriale prot. n. 5274 del 7.10.2013 che stabilisce le modalità di accertamento e di documentazione della lingua italiana ai fini del riconoscimento della professione di docente, ai sensi della normativa sopra indicata;

CONSIDERATO che l'interessata, cittadina giapponese, di madrelingua giapponese, possiede la competenza linguistica necessaria, in quanto ha conseguito la formazione secondaria e accademica in Italia;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, e successive modifiche, del citato decreto legislativo n. 206/2007, in combinato disposto con il comma 2, art. 49 del D.P.R.394/99, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine, compatibilmente con la natura, la durata e la composizione della formazione professionale conseguita;

RILEVATO, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n. 206/2007 e successive modifiche, l'esercizio della professione in argomento è subordinata, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni e al completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post secondari;

TENUTO CONTO di quanto disposto al comma 3, art. 16 del Decreto legislativo più volte citato n. 206/2007, come modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15;

VISTO il Decreto Direttoriale prot. n. 1025 del 01.07.2021, che subordina al superamento di misure compensative il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

VISTA la Nota prot. n. 8183 del 14.12.2021 con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Ufficio XI AT di Prato e Pistoia - ha fatto conoscere l'esito favorevole della prova attitudinale svolta dall'interessata per gli insegnamenti in argomento;

ACCERTATO che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata, integrato dalla misura compensativa sopra citata, comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato Decreto Legislativo n. 206/2007,

D E C R E T A

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

- titolo di studio post-secondario: Diploma di Musica/Canto, titolo quadriennale di primo ciclo rilasciato dall'Università "Musashino Academia Musicae" (GIAPPONE), in marzo 1993;
- titolo di abilitazione all'insegnamento: Diploma di abilitazione all'insegnamento nella scuola Media/Superiore in Musica, rilasciato dal Consiglio Scolastico del Governo Metropolitano di Tokyo (GIAPPONE) in data 31/03/1993;

posseduto dalla cittadina giapponese Prof.ssa **Noriko TORII**, nata a Yokohama, Prefettura di

Kanagawa (GIAPPONE) il 28 ottobre 1969, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nella scuola secondaria per la classe di concorso:

A030 MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, è pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Maria Assunta Palermo

Imposta di bollo assolta in modo virtuale ex art. 15 del D.P.R. 642 del 1972.